

TAR Roma, Sezione III ter - Sentenza 17/09/2008 n. 8356

d.lgs 163/06 Articoli 1 - Codici 1.1

La partecipazione pubblica totalitaria è condizione necessaria, ma non sufficiente ad integrare il requisito del controllo analogo, essendo in particolare necessario che l'ente pubblico controllante possa esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce a chi detiene la maggioranza del capitale sociale, traducendosi in un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni importanti della società (Corte Giustizia CE, 13/10/2005, in causa C-458/03, Parking Brixen; 11/5/2006, in causa C-340/04, Carbotermo; nonché, da ultimo, 17/7/2008, in causa C-371/05, Commissione c/Repubblica Italiana).